

ALLEGATO ALLA DET. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**DOCUMENTO ATTUATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 12/20 DEL 30.03.2023  
CRITERI E MODALITÀ PER L'UTILIZZO DEL  
FONDO DI SOLIDARIETÀ REGIONALE DELLA PESCA (ART. 11, L.R. N. 3 DEL 14  
APRILE 2006 E SS.MM.II.)**

## INDICE

**Art.1.** Obiettivi generali e definizioni.

**Art.2.** Tipologia dei danni indennizzabili.

**Art.3.** Ripartizione delle risorse finanziarie.

**Art.4.** Intensità dell'indennizzo.

**Art.5.** Soggetto responsabile dell'attuazione.

**Art.6.** Procedimento per il riconoscimento del carattere di calamità o evento ad essa assimilabile.

**Art.7.** Presentazione delle istanze di indennizzo e documentazione richiesta

**Art.8.** Termini del procedimento e istruttoria

**Art.9.** Termine per la realizzazione degli interventi di ripristino

**Art.10.** Adempimento per evitare il doppio indennizzo

**Art.11.** Controlli a campione

**Art.12.** Altre disposizioni

**Art.13.** Informativa per il trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE

2019679 (GDPR)

## Art.1. OBIETTIVI GENERALI E DEFINIZIONI.

Il presente atto costituisce il documento attuativo delle direttive di cui all'Allegato alla D.G.R. 12/20 del 30.03.2023 mediante il quale l'Agenzia LAORE Sardegna, in qualità di soggetto responsabile della valutazione dell'evento, dell'accertamento dei danni, dell'istruttoria e pagamento degli indennizzi, stabilisce, in conformità di quanto statuito dalla citata D.G.R., i criteri e le modalità per l'attuazione e la gestione del fondo di Solidarietà regionale della pesca (art. 11, L. R. n. 3 del 14.04.2006 e ss.mm.ii).

Il presente documento è finalizzato a fornire indicazioni pratiche alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, aventi una sede o una filiale nel territorio della Regione Sardegna, interessate al riconoscimento degli indennizzi finanziati dal fondo di Solidarietà regionale della pesca necessari per ovviare ai danni loro arrecati da calamità naturali o da eventi climatico avversi ad essa assimilabili, ai sensi degli artt. 49 e 51 del Reg. (UE) n. 2473/2022 del 14.12.2022, e dell'art. 11, L.R. n. 3 del 14.04.2006 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto delle condizioni di ammissibilità richiamate nella predetta D.G.R. 12/20 del 30.03.2023.

Le nozioni di "*calamità naturale*" e di "*evento meteo climatico avverso ad essa assimilabile*", da interpretarsi in modo restrittivo, ai fini della presente procedura sono quelle definite dal Regolamento (UE) 2473/22 del 14.12.2022 e dagli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C217/01).

Nello specifico, il citato regolamento:

- **definisce**, all'**art. 2, punto 2**, **l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale** come quelle "*condizioni metereologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30% la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:*

a) *i tre anni precedenti;*

b) *una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato*".

- **Individua**, all'**art. 2, punto 21**, le **calamità naturali** nei "*terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale*".

Si precisa che il presente atto e tutti i relativi provvedimenti sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione Sardegna, secondo le disposizioni dell'allegato III, in materia di pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 9, par. 1, del suddetto Reg. (UE) n. 2473/2022.

## Art.2. TIPOLOGIA DEI DANNI INDENNIZZABILI

Previo riconoscimento formale da parte dell'autorità pubblica regionale competente, del carattere di calamità naturale o di un evento meteo climatico avverso ad essa assimilabile, nonché dell'esistenza di un nesso causale diretto tra l'evento avverso e il danno subito dall'impresa, sono indennizzabili tutti i

danni subiti da ciascuna impresa o da un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Il danno deve essere calcolato individualmente per ciascuna impresa o associazione e si classifica in una delle due seguenti tipologie:

- a) danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione;
- b) perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura oppure dei relativi mezzi di produzione (a titolo esemplificativo: avannotti, mangimi, scorte) per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificata la calamità.

L'importo dell'indennizzo concesso, eventualmente sommato a tutti gli altri pagamenti ricevuti a qualsiasi titolo a copertura dei danni, compresi quelli ricevuti nell'ambito di polizze assicurative, non deve superare il 100% dei costi ammissibili.

## **2.1 Costi ammissibili in caso di calamità naturali o di eventi climatici avversi assimilabili.**

Ai sensi degli artt. 49, c. 5, e 51, c. 6 del Reg. (UE) n. 2473/2022:

1. **il calcolo dei danni materiali** è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi/beni colpiti avevano prima della calamità; detto calcolo non può superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale, ossia la differenza tra il valore dei beni/attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi di detta calamità.

2. **La perdita di reddito** deve essere calcolata sottraendo:

**a)** il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzati nell'anno della calamità naturale per il prezzo medio di vendita dello stesso anno; oppure il valore dei relativi mezzi di produzione (a titolo esemplificativo: avannotti, mangimi, scorte) per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificata la calamità,

**dalla**

**b)** media dei valori della produzione ottenuti moltiplicando i quantitativi annui dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per il prezzo medio di vendita in ciascuno dei tre anni precedenti la calamità naturale, oppure una media triennale calcolata sul quinquennio precedente la detta calamità, escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore più basso.

In entrambi i suddetti casi di cui ai precedenti punti 1. e 2., qualora si tratti di aziende la cui **attività sia stata avviata da meno di tre anni, dalla data in cui si è verificato l'evento avverso**, per gli anni nei quali non si dispone di dati contabili si deve fare riferimento al fatturato medio di un'impresa delle dimensioni assimilabili a quella del richiedente presente sul territorio regionale o, qualora non sia possibile ad una impresa operante in ambito nazionale.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 2473/2022 gli indennizzi devono essere versati al beneficiario entro e non oltre i quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

### **Art.3. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Qualora i fondi disponibili eccedano il fabbisogno preventivato per la liquidazione dei danni causati da uno o più eventi, le economie disponibili a fine esercizio potranno essere utilizzate anche in quello successivo con conseguente incremento delle risorse già destinate al suddetto Fondo.

Nell'ipotesi in cui le risorse finanziarie complessivamente disponibili sul Fondo non consentano di ristorare integralmente il danno subito dai richiedenti per l'evento in trattazione, la misura dell'indennizzo verrà proporzionalmente ridotta e corrisposta tra gli aventi diritto a titolo di acconto.

Nel momento in cui l'Amministrazione regionale determini l'assegnazione al Fondo di ulteriori risorse finanziarie finalizzate al ristoro integrale dei danni subiti per uno specifico evento, si potrà procedere al pagamento a saldo di quanto spettante.

### **Art.4. INTENSITÀ DELL'INDENNIZZO**

L'intensità massima riconoscibile a ciascun soggetto a titolo di indennizzo è pari al 100% dei costi ammissibili.

Si precisa che nel calcolo dell'indennizzo massimo concedibile si tiene conto anche di tutti gli eventuali importi percepiti dal richiedente sia per effetto di polizze assicurative agevolate o meno dalla pubblica amministrazione e sia per l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici.

Non concorrono alla determinazione dell'indennizzo i danni non accertabili e/o quelli che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

### **Art.5. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE**

Il soggetto responsabile della valutazione dell'evento, dell'accertamento dei danni, dell'istruttoria e pagamento delle richieste di indennizzo è l'Agenzia LAORE.

L'Agenzia suddetta opera nel rispetto delle Direttive allegate alla D.G.R. n. 12/20 del 30.03.2023, oltre che nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e provvede ai seguenti compiti:

- 1) ricezione delle segnalazioni dei danni causati da una calamità naturale o da un evento climatico avverso assimilabile;
- 2) valutazione dell'evento e accertamento dei danni causati sulla base della normativa di riferimento;
- 3) elaborazione di una relazione preliminare sull'evento, contenente tutti gli elementi necessari per consentire il riconoscimento dello stesso come calamità naturale o come evento climatico avverso assimilabile e successiva trasmissione della stessa al Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- 4) ricezione e istruttoria delle richieste di indennizzo ed esecuzione dei controlli previsti;
- 5) emissione del provvedimento di concessione o diniego dell'indennizzo;

- 6) predisposizione dell'elenco delle imprese beneficiarie e pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;
- 7) emanazione del provvedimento di liquidazione;
- 8) elaborazione del provvedimento conclusivo del complessivo procedimento amministrativo.

## **Art.6. PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO FORMALE DELL'EVENTO E DEGLI INDENNIZZI**

### **6.1– Segnalazione dei danni**

**Entro 10 giorni lavorativi** dal manifestarsi **dall'evento, l'impresa che ha subito danni deve trasmettere** all'Agenzia LAORE mediante la piattaforma informatica raggiungibile al sito web istituzionale <https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=95726&na=1&n=10> una **segnalazione dell'evento**, redatta secondo lo schema allegato al presente documento.

Il richiedente dovrà indicare e quantificare i danni subiti con relativa pre-richiesta di indennizzo, descrivere l'evento occorso, circoscrivere la zona soggetta, riportare i recapiti telefonici di uno o più referenti dell'impresa stessa.

Si precisa che non verranno prese in considerazione segnalazioni che dovessero pervenire all'Agenzia oltre i suddetti termini e/o con modalità differenti.

La segnalazione, a cura dell'Agenzia, verrà inviata automaticamente, per conoscenza, dal sistema informatico al competente Servizio dell'Assessorato.

### **6.2– Accertamento e stima dei danni**

L'Agenzia LAORE, con i propri tecnici ovvero con esperti appositamente convenzionati con l'Agenzia- i quali devono operare sotto la supervisione dei primi - provvedono:

- all'accertamento danni segnalati dall'impresa; non potranno essere riconosciuti i danni che non possono essere accertati dai predetti tecnici ed esperti incaricati i quali devono operare sotto il controllo dei tecnici LAORE;
- ad una prima stima economica degli stessi nonché al reperimento dei dati e informazioni necessarie per stabilire l'esistenza di un nesso causale diretto tra l'evento segnalato e i danni subiti dall'impresa.

I danni accertati devono essere debitamente documentati anche mediante riproduzioni fotografiche e/o video realizzate dai soggetti incaricati dell'accertamento e/o con il supporto del segnalante, nel caso si renda necessario.

L'Agenzia LAORE ha facoltà di richiedere documentazione o perizie tecniche integrative, oltre a quelle sopra indicate.

Al fine di evitare qualsivoglia sovra-compensazione o duplicazione, il risarcimento deve essere calcolato singolarmente per ciascun beneficiario richiedente.

### **6.3– Elaborazione della relazione sull'evento**

L'Agenzia LAORE, entro il termine di 30 giorni lavorativi dal termine di scadenza per la presentazione delle segnalazioni dei danni di cui al punto 6.1, predispone la relazione sull'evento e la trasmette al competente Servizio dell'Assessorato proponendo o meno il riconoscimento quale calamità naturale o avvenimento climatico avverso assimilabile.

La relazione, a tal fine, deve contenere informazioni circostanziate sull'evento, nonché la prova del nesso di causalità tra l'avvenimento e i danni segnalati.

Nello specifico, nella relazione verranno riportati i seguenti dati:

- 1) in relazione all'evento:
  - la tipologia;
  - il luogo e periodo in cui si è verificato;
  - le informazioni e dati meteorologici a supporto del riconoscimento;
- 2) l'elenco delle imprese danneggiate che hanno presentato la segnalazione e richiesto il relativo indennizzo con indicazione dell'importo stimato dei danni per singola azienda.

A corredo della stessa relazione, inoltre, devono essere allegati verbali, informative, se del caso rapporti tecnico/scientifici e altri eventuali documenti giustificativi.

Il Servizio dell'Assessorato competente, ove ne ravvisi la necessità, può richiedere opportune integrazioni alla relazione predisposta dall'Agenzia LAORE, la quale vi provvede entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

### **6.4- Riconoscimento del carattere di calamità naturale o di evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale**

Il competente Servizio dell'Assessorato, esaminata la relazione elaborata dall'Agenzia LAORE e le eventuali integrazioni richieste, determina se procedere o meno con il riconoscimento dell'evento calamitoso comunicandone tempestivamente l'esito all'Agenzia LAORE.

Qualora ravvisi che vi siano le condizioni per il riconoscimento dell'avvenimento classificabile come calamità naturale o assimilabile, propone alla Giunta Regionale apposita proposta di deliberazione per il riconoscimento formale dell'evento e per l'istituzione del relativo indennizzo. Il Servizio dell'Assessorato comunica tempestivamente all'Agenzia LAORE l'avvenuta approvazione della deliberazione, al fine di provvedere alle successive fasi del procedimento di competenza per la concessione dell'indennizzo ai richiedenti.

### **Art.7. Presentazione delle istanze di indennizzo e documentazione richiesta**

Con l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, l'Agenzia LAORE provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale, sez. bandi e gare, un avviso di apertura e chiusura dei termini, non inferiore a 30 giorni consecutivi, per la presentazione formale delle istanze di indennizzo.

Le istanze di indennizzo dovranno essere presentate mediante accesso alla piattaforma digitale all'uopo predisposta dall'Agenzia, entro i termini dalla stessa indicati nell'avviso, esclusivamente dai soggetti che hanno presentato la segnalazione di cui al precedente punto 6.1, la quale è condizione essenziale per la presentazione della successiva richiesta di indennizzo.

I termini potranno essere posticipati e/o prorogati esclusivamente in caso di necessità derivanti da eventuali malfunzionamenti della piattaforma digitale di cui l'Agenzia darà tempestiva comunicazione nel proprio sito istituzionale.

Per l'accesso alla piattaforma digitale sarà necessario essere in possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione

- 1) Identità Digitale Spid di livello 2.
- 2) Carta d'identità Elettronica (CIE).
- 3) Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

I soggetti istanti – una volta autenticati - dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) di aver presentato entro i dieci giorni dal verificarsi dell'evento e con le modalità stabilite dal presente documento al punto 6.1 la segnalazione all'Agenzia LAORE indicando, nell'apposito spazio, gli estremi di protocollazione della detta istanza;
- b) di essere iscritti nel registro delle imprese della camera di Commercio ovvero rientrare nei casi di esonero, ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo non superiore a Euro 7.000,00);
- c) essere in possesso di posizione contributiva, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o altro istituto previdenziale, o rientrare nei casi di esonero d'iscrizione;
- d) per le sole imprese di pesca, di essere iscritta nel "Registro delle imprese di pesca" (R.I.P.), istituito presso ogni Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ha sede l'impresa stessa, sia al momento dell'evento, sia alla presentazione della domanda e fino alla conclusione del procedimento;
- e) di non ricadere in una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, c. 8, D. Lgs. n. 159/2014, oltre all'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
- f) che i rappresentanti legali, amministratori e garanti, nonché eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 14, L.R. del 11.04.2016, n. 5, né risultano debitori nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione o delle loro società controllate e partecipate, le quali abbiano titoli esecutivi o altri titoli idonei alla riscossione coattiva;
- g) la situazione reddituale dell'impresa istante riferita ai tre (o cinque) anni precedenti l'evento;
- h) indicazione dei danni subiti e delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino (con conservazione della documentazione atta a comprovare, in caso di controllo, quanto dichiarato);



- i) l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite ai tre anni precedenti l'evento (o al quinquennio, nel caso in cui si voglia tenere conto dei valori relativi ai 5 anni precedenti l'evento);
- j) che l'impresa non ha usufruito ovvero richiesto, per lo stesso evento, altre agevolazioni disposte da altri enti pubblici o privati; oppure che l'impresa ha usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso avvenimento altre agevolazioni disposte ed erogate da altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dovrà specificarne l'entità e l'ente erogatore;
- k) che l'impresa non ha in corso procedure fallimentari o di concordato preventivo;
- l) che i beni che hanno subito danni non sono coperti da polizza assicurativa o, in caso contrario, che non si sono comunque percepiti indennizzi assicurativi ovvero indicandola somma ricevuta;
- m) di applicare il CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- n) di non aver commesso una o più infrazioni o uno o più reati o una frode di cui all'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139, par. 1 e 3.

I soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare, alternativamente:

i. di essere una impresa in difficoltà, così come definita negli Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) e di ricadere nelle ipotesi di cui all' art.1, comma 4, lettera c) e d), del Reg. UE 2022/2473 del 14 dicembre 2022.

oppure

ii. di essere una impresa nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

In caso di danni agli edifici, ai macchinari, alle attrezzature e ai mezzi di produzione il soggetto istante dovrà, inoltre, allegare:

- 1) documentazione giustificativa delle spese già sostenute per danni a edifici, imbarcazioni, macchinari o attrezzature. Tutte le fatture devono essere corredate da una dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice che attesti che il prezzo indicato nella fattura è al netto di sconti e che non sono state e nemmeno verranno emesse note di accredito a favore dell'acquirente;
- 2) il progetto degli interventi di ripristino delle strutture e/o edifici con la descrizione dettagliata degli interventi da realizzare. Il progetto deve contenere tre preventivi originali, per ogni acquisto/realizzazione previsto, con voci di spesa dettagliate, debitamente timbrati e sottoscritti in originale dai fornitori. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, il tecnico progettista deve presentare una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni in oggetto e una specifica relazione tecnica giustificativa;

- 3) elenco delle attrezzature da pesca e d'acquacoltura ricostruite o da ricostituire con allegati tre preventivi originali, per ogni acquisto previsto o effettuato, con voci di spesa dettagliate, debitamente timbrati e sottoscritti in originale dai fornitori. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, deve essere presentata una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni in oggetto e una specifica relazione giustificativa.

Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande di indennizzo, il soggetto firmatario, rappresentante legale dell'impresa, dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità.

Una volta completata l'istanza, il richiedente, per finalizzare la trasmissione della stessa, dovrà:

- 1) validare la domanda e scaricarla sul proprio PC (o altro dispositivo) in formato PDF senza modificarne la denominazione attribuita dal sistema;
- 2) sottoscrivere la suddetta domanda con firma digitale del titolare o legale rappresentante;
- 3) caricare sulla piattaforma la domanda firmata digitalmente – accertandosi di non aver modificato la denominazione attribuita dal sistema alla domanda - utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all'atto del caricamento di quest'ultima.

Al momento della trasmissione, il sistema attribuirà automaticamente alla domanda un codice univoco (codice domanda), nonché la data e l'ora di trasmissione telematica; il soggetto istante potrà stampare la ricevuta di avvenuta trasmissione contenente gli elementi summenzionati.

Le pratiche così trasmesse saranno protocollate dall'Agenzia LAORE la quale, successivamente, trasmetterà, all'indirizzo PEC indicato nel Registro delle imprese di pesca, una nota di avvenuta protocollazione con l'indicazione degli estremi di protocollo attribuiti alla domanda.

Ove ne ravvisi la necessità l'Agenzia LAORE ha facoltà di richiedere al soggetto istante documentazione o perizie tecniche integrative, oltre a quelle sopra indicate.

Si precisa che:

- saranno ammesse esclusivamente le domande di indennizzo generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal richiedente e trasmesse mediante la piattaforma informatica;
- le domande parzialmente compilate non potranno accedere al processo di trasmissione telematica e non saranno acquisite dal sistema, così come non sarà possibile trasmettere alcuna domanda in assenza della preventiva della segnalazione del danno;
- le domande inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma non saranno ammesse.

Qualora un soggetto richiedente dovesse inviare più domande d'indennizzo, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini di scadenza del bando, la quale annullerà e sostituirà automaticamente quella/e precedentemente inviata/e.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia LAORE nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [protocollo.agenzia.laore@legalmail.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it).

Il rispetto dei termini di presentazione delle istanze di indennizzo, così come quelle di segnalazione, rimane ad esclusiva cura degli interessati, non essendo in alcun modo l'Agenzia LAORE responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

La guida alla compilazione e trasmissione della domanda di indennizzo sarà pubblicata, prima dell'apertura dei termini per la presentazione della stessa, tra la documentazione del relativo avviso.

## **Art.8. TERMINI DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA**

### **8.1 Liquidazione dell'indennizzo e modalità di pagamento**

L'Agenzia LAORE, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato nell'apposito avviso per la presentazione delle istanze di indennizzo, procede ad avviare l'istruttoria e a concludere il relativo procedimento nel termine dei successivi 30 giorni.

Sarà cura dell'amministrazione procedente provvedere a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale salvo che, in ragione dell'elevato numero delle domande, questo risulti eccessivamente gravoso; in tale ultima evenienza la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altro atto necessario avverrà mediante pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'Agenzia.

In tale fase, l'Agenzia LAORE provvede alla verifica dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- 1) correttezza e completezza della documentazione;
- 2) rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- 3) non aver commesso una o più infrazioni o uno o più reati di cui all'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139, par. 1, di detto regolamento o una frode di cui al medesimo articolo, par. 3;
- 4) applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- 5) di non essere una impresa in difficoltà ovvero di ricadere nelle ipotesi di cui all' art.1, comma 4, lettera c) e d), del Reg. UE 2022/2473 del 14 dicembre 2022;
- 6) la regolarità contributiva aziendale, ai sensi della normativa vigente.

Non sono, inoltre, ammissibili al sostegno i soggetti, persone fisiche o giuridiche o enti di fatto, nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale abbia maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi dieci (10) anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezione fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti; l'esclusione si applica anche con riferimento ai relativi rappresentanti legali, amministratori e garanti, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.

L'accesso ai suddetti benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente alla liquidazione dell'indennizzo richiesto.

Si precisa che saranno esclusi coloro che risultano debitori nei confronti dell'Amministrazione, o altro soggetto incaricato, la quale sia in possesso di un titolo divenuto esecutivo. Nel caso di debiti derivanti dalla revoca di contributi, saranno oltremodo esclusi coloro per i quali il provvedimento di annullamento dei contributi sia divenuto definitivo.

Nel caso di attività condotte su beni demaniali in concessione, al momento della concessione dell'indennizzo l'Agenzia LAORE verifica la regolarità nell'assolvimento degli obblighi previsti dall'atto di concessione (es. pagamento del canone, non aver realizzato opere non autorizzate dall'Amministrazione competente, non avere sostituito altri nel godimento della concessione senza preliminare autorizzazione dell'Amministrazione competente, ecc.).

La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda.

La verifica dei suddetti requisiti verrà effettuata sulla base delle autodichiarazioni, salva la successiva ed eventuale estrazione a controllo dell'istanza.

Qualora, fuori dai casi di esclusione, l'istanza risultasse incompleta ovvero contenente documentazione non compilata correttamente, l'Ufficio istruttore, per il tramite del Responsabile del procedimento, dovrà provvedere sulla base della situazione concreta, all'invio della richiesta di integrazione documentale ovvero del preavviso di rigetto, assegnando un termine di 10 giorni lavorativi per consentire l'integrazione della documentazione mancante o delle controdeduzioni.

In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso a far data dall'invio della comunicazione per PEC all'interessato, per riprendere a decorrere 10 giorni dopo dalla data del ricevimento della documentazione o controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda sarà dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata unitamente alla stessa.

L'accertamento di false dichiarazioni comporterà l'esclusione dal regime di indennizzi, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **8.2 Fasi conclusive del procedimento**

I tecnici incaricati concludono l'istruttoria con una relazione per ogni singola pratica che verrà trasmessa al Responsabile del procedimento, il quale predispone l'adozione del provvedimento di concessione o diniego dell'indennizzo di competenza del dirigente del Servizio.

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza sarà adottato solo a seguito dell'adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

L'istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell'indennizzo e con la pubblicazione della stessa nel sito istituzionale dell'Agenzia LAORE Sardegna, [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it), e nella sezione "Bandi" del sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it); detta pubblicazione assolve l'onere di comunicazione ai beneficiari.

La liquidazione dell'indennizzo avverrà solo dopo la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui, invece, all'esito delle opportune verifiche dovessero risultare delle irregolarità contributive verrà attivata la procedura di intervento sostitutivo, così come previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii.

Prima della liquidazione, per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a Euro 5.000,00 vige, altresì, l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la comunicazione antimafia o, se

superiori a Euro 150.000,00, dell'informazione antimafia. La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86, c. 1, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.); l'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modifiche dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.

Il rilascio della comunicazione o dell'informazione antimafia avviene attraverso le modalità previste e disciplinate dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.. Decorsi i termini previsti si procederà alla liquidazione anche in assenza della comunicazione o dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva. Si precisa che, nelle more del rilascio della sopradetta documentazione, il termine di conclusione del procedimento amministrativo deve intendersi sospeso.

### **8.3 Liquidazione dell'indennizzo e modalità di pagamento**

La liquidazione dell'indennizzo spettante per la **perdita di reddito** è disposta prontamente alla conclusione del procedimento istruttorio.

Per quanto attiene, invece, il **ripristino degli edifici, delle strutture e delle attrezzature danneggiate** il pagamento avverrà al termine delle operazioni di ripristino effettuate a cura dell'impresa danneggiata ovvero secondo le fasi seguenti:

- a. anticipazione all'inizio lavoro preliminare d'acquisto;
- b. uno o più acconti per ciascun stato di avanzamento lavori – SAL;
- c. saldo alla esibizione del Certificato Ultimazione Lavori.

L'indennizzo sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dichiarato in domanda, riconducibile all'impresa e sarà assoggettato alle ritenute di legge ove previsto. Si precisa che, il conto corrente indicato nella domanda dovrà necessariamente intestato alla medesima impresa richiedente e che, in difetto, non si potrà procedere all'erogazione del beneficio.

Ad ogni modo, ogni successiva variazione del codice IBAN o di altri elementi essenziali per la liquidazione dell'indennizzo dovranno essere comunicati all'Agenzia Laore - nell'ambito del singolo procedimento - esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [protocollo.agenzia.laore@legalmail.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it)

Non sono ammesse altre forme di pagamento.

Alla liquidazione si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

#### **a. Anticipazione all'inizio lavoro preliminare d'acquisto**

Su richiesta del beneficiario, possono essere erogate anticipazioni nella misura del 50% dell'indennizzo concesso per il ripristino degli edifici, delle strutture, delle attrezzature o macchinari danneggiati.

L'anticipazione è erogata in un'unica soluzione a seguito della richiesta, corredata da opportuna certificazione comprovante l'effettivo inizio dei lavori o documento preliminare d'acquisto per le attrezzature che deve essere presentata dal beneficiario entro 60 giorni dalla ricezione del

provvedimento di concessione dell'indennizzo; l'Agenzia LAORE provvede a concedere l'anticipazione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Preliminarmente all'erogazione dell'anticipazione il beneficiario dovrà produrre, a garanzia dell'intero importo richiesto apposita polizza fidejussoria. La polizza resterà operante fino al momento del rilascio dell'apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Agenzia LAORE. Gli istituti riconosciuti e abilitati alla fornitura e al rilascio della polizza fidejussoria sono indicati nell'elenco di cui al D. Lgs. 385/93, art. 107 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia).

In caso di mancata o parziale esecuzione delle opere e/o delle forniture e acquisti previsti, in misura proporzionale agli interventi di ripristino non realizzati, il beneficiario dovrà restituire all'Agenzia LAORE l'anticipazione ottenuta, maggiorata del cumulo degli interessi calcolati al tasso legale.

## **b. Stato di Avanzamento Lavori (SAL)**

Al raggiungimento di una quota pari al 20% della spesa per gli interventi di ripristino, il beneficiario può chiedere il pagamento di un ulteriore stato di avanzamento lavori (SAL) di pari importo.

Il beneficiario che intende richiedere il pagamento del SAL deve presentare all'Agenzia LAORE apposita domanda, redatta secondo lo specifico modello (fornito dall'amministrazione) unitamente alla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio, riportanti gli estremi della data e del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- copia delle fatture quietanzate e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio e documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia LAORE provvede, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, alla liquidazione della quota di indennizzo spettante entro il termine di **15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda**.

È possibile chiedere più stati di avanzamento lavori.

## **c. Saldo**

A conclusione dei lavori di ripristino, e comunque entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'indennizzo (salvo eventuale proroga), il beneficiario dovrà presentare, a mezzo PEC, all'Agenzia LAORE apposita comunicazione di fine lavori e la domanda di liquidazione del saldo dell'indennizzo.

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa sostenuta per il ripristino, comprovata da fatture e/o di altri titoli di spesa aventi il medesimo valore probatorio o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Per richiedere il pagamento del saldo il beneficiario dovrà presentare all'Agenzia LAORE, apposita domanda unitamente alla seguente documentazione:

- dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio e documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- eventuali elaborati progettuali (contabilità finale dei lavori, relazione tecnica, elaborati grafici e documentazione fotografica ex-post).

#### **8.4 Elenco dei soggetti beneficiari**

Entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla liquidazione di tutte le istanze ammissibili, l'Agenzia LAORE redige un elenco contenente le seguenti informazioni:

- a. denominazione dell'impresa beneficiaria;
- b. partita IVA;
- c. tipologia di evento segnalato e riconosciuto;
- d. ammontare dell'indennizzo riconosciuto e liquidato;

L'Agenzia LAORE provvede a far pubblicare, anche al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità della spesa, sul sito istituzionale della Regione Sardegna l'elenco pubblico dei beneficiari degli indennizzi di cui sopra.

#### **8.5 Obblighi per i beneficiari del sostegno**

L'impresa beneficiaria degli indennizzi disciplinati dal presente documento attuativo deve continuare a conformarsi alle norme della Politica Comune della Pesca (PCP) per i cinque anni successivi all'erogazione dell'indennizzo da parte dell'Agenzia LAORE oltre che, per lo stesso periodo, evitare di commettere una o più infrazioni di cui all'art. 11, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139.



## 8.6 Procedura di monitoraggio e controllo

L'Agenzia LAORE verifica che, per un periodo di cinque anni dopo il pagamento dell'indennizzo, il beneficiario rispetti le norme della Politica Comune della Pesca (PCP). Se l'Agenzia LAORE accerta che durante il periodo di cui sopra il beneficiario non ha rispettato le norme della PCP, provvede a chiedere il rimborso dell'indennizzo percepito e ad attivare la procedura per il recupero dello stesso. Nell'ipotesi in cui il beneficiario violi quanto sopra l'indennizzo erogato deve essere immediatamente recuperato, anche coattivamente ovvero trattenendo eventuali crediti in favore del beneficiario fino alla copertura dell'importo da recuperare.

## 8.7 Decadenza e rimborso dell'indennizzo

L'Agenzia LAORE dichiara la decadenza parziale o totale dall'indennizzo concesso, dandone comunicazione personale a mezzo PEC al soggetto destinatario, nelle seguenti ipotesi:

- a. risultino scaduti i termini di esecuzione degli interventi, senza che gli stessi siano stati avviati o completati;
- b. qualora venga accertato che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, superando il cumulo stabilito;
- c. qualora nel corso della istruttoria vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi del beneficiario;
- d. in caso di violazione di norme comunitarie, nazionali e regionali che impongano vincoli, obblighi e divieti (tra i quali il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di concessioni demaniali e nell'atto di concessione).

La dichiarazione di decadenza comporta la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

## Art.9. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO

Il termine per la realizzazione degli interventi di ripristino è fissato in 12 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'indennizzo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle operazioni di ripristino è effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento del saldo.

Il beneficiario dell'indennizzo, qualora sussistano motivazioni eccezionali ed imprevedibili adeguatamente comprovate, può chiedere all'Agenzia LAORE una proroga del termine fissato, non superiore a 6 (sei) mesi, per l'esecuzione degli interventi di ripristino prima della scadenza del termine prestabilito. Resta comunque in capo all'Agenzia la valutazione sull'opportunità di concessione o meno della proroga richiesta.

## Art.10. ADEMPIMENTO PER EVITARE IL DOPPIO INDENNIZZO



Al fine di evitare il doppio indennizzo, il beneficiario deve rispettare i seguenti obblighi:

- a)** assicurare l'utilizzo di un sistema di contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative alle operazioni di ripristino;
- b)** garantire l'accesso ai luoghi e alla consultazione alla documentazione contabile, al fine di permettere all'Agenzia di effettuare le opportune verifiche prima della concessione e della liquidazione dell'indennizzo.

## **Art.11. CONTROLLI A CAMPIONE**

Entro il termine di 120 giorni dall'avvio dell'istruttoria si concluderanno i procedimenti di verifica delle domande ricevute le quali saranno soggette ad un controllo a campione pari al 5% del totale delle domande suddivise in due gruppi: il primo gruppo pari al 2% del totale, durante la fase istruttoria, sulle domande ritenute ammissibili volto a verificare la corrispondenza della veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione; il secondo gruppo, del 3% a seguito dell'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio.

Nell'ambito del controllo a campione, il responsabile del procedimento incaricato, laddove ritenuto necessario, potrà esperire accertamenti, ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai titolari delle domande sottoposte a controllo a campione è inviata una comunicazione personale di avvio delle dette operazioni. Con eventuale successiva comunicazione, potrà essere richiesta la dimostrazione della veridicità di quanto autocertificato e dichiarato, assegnando all'istante il termine di 10 giorni lavorativi per consentire l'invio della documentazione o delle controdeduzioni.

Nei casi suddetti il termine per la conclusione del procedimento dei controlli è sospeso a far data dall'invio della comunicazione per PEC all'interessato, per riprendere a decorrere 10 giorni dopo dalla data del ricevimento della documentazione o controdeduzioni, ovvero dalla scadenza del termine assegnato.

Qualora dalle suddette operazioni scaturisca un risultato negativo per un numero di dichiarazioni superiore al 50%, oltre che in ogni altro caso in cui si ritenga opportuno e necessario, si incrementeranno del 50% le suddette percentuali di domande da sottoporre a controllo che si concluderanno entro il termine di ulteriori 30 giorni.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive sarà, inoltre, effettuato ogni volta sussistano ragionevoli dubbi sull'autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi, ma non esaustivi:

- a.** incoerenza palese tra le informazioni rese;
- b.** inattendibilità evidente delle stesse;
- c.** imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione procedente una valutazione adeguata;
- d.** non corrispondenza tra le dichiarazioni rese rispetto alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione;

- e. evidenti lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento;
- f. in presenza di segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

Al richiedente compete l'onere di conservare tutti i documenti utilizzati ai fini della compilazione della domanda (come, a titolo esemplificativo, fatture e/o documenti contabili aventi forza probante equivalente) e gli allegati alla stessa in quanto potrebbe esserne richiesta l'esibizione da parte dell'amministrazione del procedimento.

La verifica sulle domande sottoposte al controllo a campione si baserà sia sulla documentazione contabile dell'impresa, da cui dovrà desumersi la riduzione del volume d'affari nei termini richiesti dall'articolo 2 del presente documento o un incremento dei costi aziendali rispetto al triennio precedente l'evento, e sia dalla consultazione delle banche dati presenti presso l'amministrazione finanziaria.

Nel caso vengano accertate false dichiarazioni, rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dal beneficio, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **Art.12. ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente documento si richiamano le pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

## **Art.13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)**

L'Agenzia LAORE Sardegna, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti o dalla stessa acquisiti, precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia stessa.

### **Titolare del trattamento (art. 4, n. 7, Reg. (UE) 2016/679)**

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia LAORE Sardegna nella persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, C.F. 03122560927, e-mail: [laoresardegna@agenzialaore.it](mailto:laoresardegna@agenzialaore.it), pec: [protocollo.agenzia.laore@legalmail.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it).

### **Delegato dal titolare del trattamento**

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura i cui contatti, a cui indirizzare eventuali richieste in merito al trattamento dei dati da parte dell'Agenzia LAORE Sardegna, sono:

e-mail: [laoresardegna@agenziaaore.it](mailto:laoresardegna@agenziaaore.it) - pec: [protocollo.agenzia.laore@legalmail.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it)

### **Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) (artt. 37 e ss., Reg. (UE) 2016/679)**

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO), designato temporaneamente, così come risulta dalla Determinazione n. 1086/23 del 01.08.2023 del Direttore Generale dell'Agenzia LAORE, è il Dott. Giuseppe Aresu il cui indirizzo di contatto è:

e-mail: [rdp@agenziaaore.it](mailto:rdp@agenziaaore.it)

### **Finalità del trattamento.**

I dati personali forniti e/o acquisiti dall'amministrazione sono necessari per lo svolgimento delle attività di sopralluogo e valutazione dell'evento, per la richiesta di riconoscimento dell'evento come calamità naturali o eventi climatici avversi ad essa assimilabili, nonché per le eventuali successive attività istruttorie dell'Agenzia LAORE Sardegna volte alla concessione ed erogazione degli indennizzi richieste dal singolo istante.

Nell'ambito delle suddette attività, l'Agenzia LAORE Sardegna tratta i dati personali esclusivamente per quanto di seguito indicato:

1. gestione della fase di sopralluogo e valutazione dell'evento finalizzata alla successiva richiesta di riconoscimento da parte dell'Agenzia LAORE dell'evento come calamità naturali o eventi climatici avversi ad essa assimilabili.
2. Fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione dell'indennizzo, nonché le relative erogazioni e rendicontazioni; gestione delle verifiche ex ante ed ex post sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio; gestione degli adempimenti volti al recupero di quanto già erogato, anche attraverso azioni legali di riscossione. Tali trattamenti sono svolti in quanto necessari all'adempimento degli obblighi posti in capo all'Agenzia dalla normativa in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi.

Le finalità di cui sopra possono comportare anche il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario e dichiarazioni antimafia), eventualmente (a seconda di quanto previsto dalla normativa di riferimento) anche riguardanti i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché i familiari conviventi di tali soggetti.

3. Effettuazione delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" e "bandi e gare", in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. e), GDPR.

### **Verifiche sui dati, Interessati coinvolti e dati ottenuti presso terzi**

L'Agenzia LAORE può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa istante anche mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale unica Antimafia) e del R.N.A. (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), nonché mediante acquisizione di dati (comuni e relativi a condanne penali e reati) presso altri Enti pubblici e privati (in via esemplificativa: Prefetture, Ordini Professionali, Enti di istruzione e formazione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Casse Edili competenti per territorio).

L'Agenzia LAORE può trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dagli istanti e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. Tali dati possono riguardare i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché i familiari conviventi di tali soggetti. Poiché inoltrare apposita informativa a tali Interessati implicherebbe uno sforzo sproporzionato (art. 14, par. 5, lett. b), GDPR), al fine di assicurare tutela ai diritti, alle libertà e ai legittimi interessi di tali soggetti, la presente informativa è resa pubblica mediante divulgazione a mezzo del sito web dell'Agenzia.

### **Conservazione dei dati**

I dati personali saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e/o trattati e, pertanto, per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alla gestione dell'istanza dell'interessato e per le finalità suddette, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

### **Modalità del trattamento**

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, Reg. (UE) 2016/679, secondo i principi di cui all'art. 5 del citato regolamento e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall'alterazione, dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

### **Ambito di comunicazione e diffusione**

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti e degli indennizzi comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia LAORE e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali e/o per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati e/o trasmessi ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, l'Assessorato all'Agricoltura e riforma Agropastorale, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, AGEA, ARGEA, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS etc., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Fra le informazioni personali trattate sono comprese anche quelle appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", nonché quelle relative a condanne penali e reati, ex artt. 9 e 10 del Reg. (UE) 2016/679.

#### **Natura del conferimento dei dati personali trattati**

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto indispensabili per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia LAORE l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

#### **Ambiti particolari di trattamento**

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio appartenente all'Agenzia LAORE determina l'acquisizione da parte di quest'ultima dell'indirizzo e-mail o pec del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia LAORE per l'invio di comunicazioni attinenti ai propri compiti istituzionali.

#### **Trasferimento dei dati personali**

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea; nell'ipotesi in cui – nell'ambito del procedimento citato - dovesse sorgere tale esigenza, l'interessato verrà tempestivamente informato della circostanza e, dovendone ricorrere le condizioni, ne verrà acquisito il consenso.

#### **Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione**

L'Agenzia LAORE non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, par. 1 e 4, Reg. (UE) 2016/679.

#### **Diritti dell'interessato**

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22, Reg. (UE) 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del regolamento;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (diritto all'oblio);
- d) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 - Roma.